

MASSIMILIANO FABIANI - EZIO BONANNI

Il danno da amianto

Profili risarcitori
e tutela medico-legale



GIUFFRÉ EDITORE

I DANNI RISARCIBILI E LA LORO QUANTIFICAZIONE

Sommario:

1. Il danno potenziale. 2. La tempesta e il danno esistenziale. 3. Il caso Superga e il caso Meroni. 4. La Corte Costituzionale n. 372/1994 e l'art. 2059 c.c. 5. Le vittime secondarie: *jure proprio* e *jure hereditatis*. 6. Danno catastrofico e "uccidere è più conveniente che ferire". 7. Danno alla salute e danno da perdita della vita: "when a blind man cries". 8. Casistica. a) La tragedia di Soverato e la tutela del danno da perdita della vita. b) Industrie aeronautiche meccaniche e mesotelioma pleurico (Cass. n. 9238/2011). c) Macchine tessili da filatura e mesotelioma pleurico (Trib. Bergamo 28 giugno 2012). 9. L'art. 2056 c.c. e il criterio di liquidazione equitativa del danno. 9.1. Casistica. a) Mesotelioma pleurico e Irving Selikoff (Cass. n. 8655/2012). b) Mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare (Sentenze gemelle n. 17172 e 17334/2012). c) Carcinoma polmonare e incidenza causale del tabagismo (Cass. n. 18472/2012). d) Mesotelioma pleurico e infondatezza della teoria della "trigger dose" (App. Milano n. 3898/2012). 10. Riconoscimento e risarcimento del danno differenziale nei casi di malattie asbesto correlate. 11. La paura di ammalarsi. a) Moliere e i riscontri oggettivi (App. Roma n. 7131/2008). b) Sì al danno post traumatico da stress (Trib. Latina n. 515/2009). c) Il caso Seveso: tragedia italiana e la "morale" del "danno morale farsa". d) Processo Eternit: una speranza per chi vive ogni giorno nel timore di ammalarsi. e) Ambiente non salubre e privazione della serenità e tranquillità (Cass. n. 794/2009). 12. Epilogo: World Trade Center e Bane.

Il danno potenziale

Innanzitutto le persone che sono state esposte a polveri e fibre di amianto sono potenzialmente vittime della insorgenza di gravi patologie che, nella maggior parte dei casi, hanno un esito infausto.

L'evento dannoso è solo potenziale, perché non si è ancora prodotto, ma poiché è probabile che si produrrà, e si traduce nell'immediato in una perdita di chances, che condiziona oggi il futuro e le scelte di vita, comunque e in ogni caso determina un pregiudizio, che è dunque risarcibile con l'equivalente monetario.

La responsabilità di chi determina il pericolo di insorgenza di queste patologie, discende dalle norme di cui agli artt. 434, 1 comma, e 437, 1 comma, c.p. piuttosto che da quelle di cui agli artt. 449, 1 comma, e 451, 1 comma, c.p., per le quali l'illecito di penale rilevanza si perfeziona con la semplice condotta pericolosa, che metta in pericolo la pubblica incolumità, con anticipazione della tutela del bene giuridico protetto per preve-

nire prevedibili aggressioni derivanti dall'incremento delle attività pericolose e dalla sempre più pressante necessità di salvaguardare settori e beni di interesse collettivo: la configurabilità di questi reati, anche astrattamente, determina la sussistenza della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 c.c., e ex art. 185 c.p., in combinato disposto con la norma penale che si assume violata, con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni, siano essi esistenziali, morali, e alla stessa dignità della persona, senza necessità che sia insorta la patologia asbesto correlata.

2 La tempesta e il danno esistenziale

"C'è una tempesta che sta arrivando signor Wayne. È meglio che lei e i suoi amici percorriate i bassi fondi e se non lo farete, lei si ritroverà a chiedersi come avete potuto pensare di vivere così alla grande, lasciando così poco per tutti noi". Ho voluto iniziare il mio commento sulla giurisprudenza in tema di danno da amianto dalla frase proferita da Selina Kyle, alias Catwoman, a Bruce Wayne, alias Batman, nel film "The Dark Knight Rises" (2012). Ebbene quale è *"la tempesta che sta arrivando"*? E perché dobbiamo chiederci come abbiamo *"potuto pensare di vivere così alla grande"*? La "tempesta" è il noto intervento delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008 (nn. 26972-26973-26974 e 26975/2008 in *Danno e Responsabilità*, IPSOA 11/08), che ha spazzato via dal nostro ordinamento la tanto discussa figura del cosiddetto "danno esistenziale", quella categoria per la quale, sotto il profilo del quantum risarcitorio, avevamo pensato "di poter vivere così alla grande". La tempesta ha ricondotto il sistema della responsabilità civile ad un sistema cosiddetto bipolare: danno biologico e danno morale all'interno della categoria del "nuovo" danno non patrimoniale (quanto agli ulteriori "pregiudizi esistenziali" si farà riferimento all'aumento percentuale conseguente alla "personalizzazione del danno se ed in quanto provata") da un lato e danno patrimoniale dall'altro. Ma la problematica che ci apprestiamo a percorrere nasce da una tipologia di danno, quello da morte che, come noto, secondo quanto studiato dalla psichiatria nordamericana, rientra nella scala DSM III degli eventi psicosociali stressanti, di sesto livello, che è, appunto, il grado più elevato. Si tratta di un danno rientrante nelle macropermanenti, atto a decretare la irrimediabile fine della vittima primaria (il lavoratore, nella maggior parte dei casi) e drammatiche conseguenze anche nei confronti delle cosiddette vittime secondarie (in primis i familiari — si pensi alle ignare mogli dei lavoratori decedute per il solo fatto di aver lavato le tute dei mariti — ma anche figli e semplici cittadini

esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, vero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti".

La Corte Costituzionale n. 372/1994 e l'art. 2059 c.c.

E con riferimento proprio alla lesione del diritto di credito da parte dei familiari in conseguenza del decesso del congiunto, pronuncia focale è stata la sentenza n. 372 emessa il 27 ottobre 1994 dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto la risarcibilità della lesione fisio-psichica subita dai famigliari delle vittime quale conseguenza del danno morale soggettivo e quindi in una concezione allargata dell'art. 2059 c.c.. Del resto proprio l'art. 2059 del Codice civile, norma di chiusura del sistema codicistico volto a disciplinare in soli diciassette articoli la responsabilità extracontrattuale, aveva fin dal 1942 creato non pochi problemi in tema di riconoscimento del danno morale, atteso che la stessa rubrica della norma, da un lato, "Danni non patrimoniali" e il testo, dall'altro, "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge" imponeva ipotesi risarcitorie dovute al "*numerus clausus*" fissato dalla norma e, come noto, limitate dall'art. 185 del Codice penale ai soli "casi derivanti da reato". A ciò si aggiungeva la querelle di non facile soluzione dovuta alla concezione assolutamente restrittiva del nesso di causalità delineato dagli artt. 40 e 41 del Codice penale, che avrebbe dovuto essere considerato recepito dall'art. 1223 del Codice civile. Infatti, proprio per la concezione restrittiva del nesso di causalità, i danni subiti dalle vittime secondarie dell'illecito rimanevano esclusi dalla stessa formulazione dell'art. 1223 c.c., rubricato "Risarcimento del danno" che ne prevede il riconoscimento solo come "conseguenza immediata e diretta". E di nessun aiuto era il richiamo operato dal primo comma dell'art. 2056 del Codice civile, "Valutazione dei danni", che al primo comma, determina il risarcimento del danno al danneggiato "secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 ("Valutazione equitativa del danno" — "Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa") e 1227 ("Concorso del fatto colposo del creditore" — che al primo comma prevede "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate", eccezione, come noto, rilevabile ad eccezione di parte e,

al secondo comma, "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza", eccezione invece rilevabile d'ufficio), ma che non richiama l'art. 1225 ("Prevedibilità del danno"), secondo cui "il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione".

5 Le vittime secondarie: *jure proprio* e *jure hereditatis*

Con l'affrancamento della "causalità civilistica", oggi concepita alla luce della causalità giuridica, dalla causalità penale, devono considerarsi risarcibili tutti quei pregiudizi che non sono conseguenze eccezionali, anomale o abnormi dell'illecito. Si configurano così in capo alle vittime secondarie due poste risarcitorie: una "*jure proprio*" e cioè quel danno biologico subito dai familiari dovuto alla sofferenza patita in conseguenza della morte della vittima primaria. Sofferenza tale da aver cagionato una lesione all'integrità psicofisica ("suscettibile di accertamento medico-legale", secondo la dizione di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209/2005, meglio noto come Codice delle Assicurazioni") che, quale "danno evento" può essere provata con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni (artt. 2727-2729 del Codice civile), "non degradate a prova di rango inferiore" (secondo quanto statuito dalle sentenze del novembre 2008). Ciò oltre il c.d. danno da lesione del rapporto parentale, quale componente del danno non patrimoniale, che viene liquidato (sempre sussistendone i presupposti e le necessarie allegazioni) secondo i "barehemes" stabiliti dall'Osservatorio per la giustizia di Milano, applicati in oltre sessanta distretti giudiziari del Paese, e eretti a "Tabella unica nazionale" dalla nota sentenza n. 12408 del giugno 2008 della Suprema Corte. L'altra "*jure successionis* o *hereditatis*", a patto che la vittima primaria abbia avuto percezione della imminente fine nell'apprezzabile lasso di tempo intercorrente tra la lesione e l'evento morte. Comprendiamo subito come nei casi invece in cui la vittima primaria sia deceduta immediatamente o non abbia avuto percezione dell'approssimarsi della fine, la domanda avanzata dai familiari "*jure successionis*" dovrà essere rigettata. Ma se "sulla consapevolezza della imminente fine" possiamo trarre qualche prova o anche solo un indizio dal rapporto delle autorità (se e quando intervenute), che hanno accertato il sinistro o dai referti dei sanitari che hanno prestato le prime cure alla vittima, sul concetto dell'apprezzabile lasso di tempo" chi può stabilire quanto "deve durare o essere lungo" il lasso di tempo per ritenere maturato in capo

alla vittima il diritto di trasmettere ai propri eredi il risarcimento del danno?

6 Danno catastrofico e "uccidere è più conveniente che ferire"

A fronte di una giurisprudenza di legittimità e, in adesione, di quella di merito, sempre granitica e univoca sul punto, affiorò un primo tentativo, da parte della giurisprudenza di inizio del nuovo millennio, di aggirare la questione del lasso di tempo, spostando piuttosto (e a ragione, aggiungiamo noi) l'attenzione sulla "intensità della sofferenza" patita dalla vittima nella consapevolezza dell'approssimarsi della inevitabile fine (cosiddetto "danno catastrofico" ⁽³³⁵⁾). In sostanza negando il diritto al risarcimento del danno in capo ai familiari conseguente al decesso del proprio congiunto avvenuto immediatamente si avvalga il fatto che è più conveniente "uccidere piuttosto che ferire" ⁽³³⁶⁾ o "*Fortunately for my client, the victim is died*" ⁽³³⁷⁾ e, per usare le parole del Prof. Procida Mirabelli, a commento delle Sezioni Unite del novembre 2008 "per la Cassazione il diritto alla vita a differenza del diritto alla salute non è un diritto inviolabile della persona".

7 Danno alla salute e danno da perdita della vita: "*when a blind man cries*"

E allora come possiamo e perché dobbiamo tollerare che la Carta Costituzionale, all'art. 32 prevede e giustamente tuteli "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" e nessuna norma, soprattutto nei primi dodici articoli, non a caso rubricati come "Principi fondamentali", tuteli il "diritto alla vita" (una lettura costituzionalmente orientata porterebbe al riconoscimento della tutela bene vita dal combinato disposto tra gli artt. 2 e 27, quarto comma, sul divieto della pena di morte ⁽³³⁸⁾). L'impasse nasce dal fatto che la giurisprudenza ha tenuto e tiene distinti il concetto di "bene salute", che consente una forma di tutela risarcitoria e di cui la morte non è la massima espressione intesa come lesione, dal "bene vita", posta al di fuori del

⁽³³⁵⁾ Cass. Civ., 2 aprile 2001, n. 4783.

⁽³³⁶⁾ R. PARDOLESI, frase poi ripresa da CASO in *Uccidere è più conveniente che ferire: la distruzione della vita tra paradossi, irrazionalità e costi del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale*, in *Dialoghi sul danno alla persona*, a cura di Izzo, Trento, 2006, 211.

⁽³³⁷⁾ COOTER-ULEN, *Law&Economics*, Boston e a., 2004, 372.

⁽³³⁸⁾ Così Corte Cost. 10 febbraio 1997, n. 35 in *Foro It.*, 1997, I, 653.

danno biologico e come tale non trasmissibile. Se guardiamo ad esempio al profilo dei danni cosiddetti differenziali, l'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38⁽³³⁹⁾ fa riferimento semplicemente alla "lesione dell'integrità psicofisica", suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000⁽³⁴⁰⁾ (341) del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, operando entro detti limiti l'assicurazione sociale del danno biologico. Il successivo passaggio "logico" è quello per cui, con riferimento al danno tanatologico, nel caso in cui la morte segua — come abbiamo visto — le lesioni dopo breve tempo, riguardando il bene giuridico della vita, diverso da quello della salute (in quanto la perdita della vita non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute), che detta posta di danno non rimane ricompresa nella suddetta nozione di danno biologico delineata nella fattispecie previdenziale, come statuito dalla giurisprudenza del lavoro⁽³⁴²⁾, secondo cui deve essere rigettata la domanda proposta "iure hereditatis" dagli eredi del "de cuius" nei confronti dell'INAIL per il risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita". E allora ecco che dobbiamo partire dall'art. 2 della Carta Costituzionale che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" per guardare, attraverso l'apertura dell'art. 10 Cost., secondo cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", per smettere di essere miopi non si deve "chiudere la porta" parafrasando la canzone "when a blind man cries" dei Deep Purple, limitando il "visus" ai confini nazionali e volgere l'attenzione alle normative sovranazionali. Del resto, già la direttiva n. 477/83/CEE⁽³⁴³⁾, emessa dalla allora Comunità Economica Europea, prevedeva norme in favore dei lavoratori esposti all'amianto che avrebbero dovuto trovare recepimento e applicazione negli Stati dell'Unione entro il 1° gennaio 1987 (l'Italia si rese inadempiente e subì da parte della Commissione Europea un procedimento di infrazione — n. 240/1989 — e di condanna il 13 dicembre 1990 culminato con l'approvazione del D.Lgs. 277/1991)⁽³⁴⁴⁾ e,

⁽³³⁹⁾ Si veda anche art. 13-bis inserito da art. 1, comma 782, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 a decorrere dal 1° gennaio 2007 con particolare riferimento alle modifiche al D.P.R. n. 1124/1965.

⁽³⁴⁰⁾ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2000 n. 172.

⁽³⁴¹⁾ Si veda anche il D.M. 27 marzo 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2009, n. 120 sull'aumento in via straordinaria, a decorrere dal 2008, delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico.

⁽³⁴²⁾ Cass. Civ., Sezione Lav., 27 maggio 2009, n. 12326.

⁽³⁴³⁾ La Direttiva 80/1107/CEE è stata abrogata da art. 24 Direttiva 2009/148/CE.

⁽³⁴⁴⁾ Oggi abrogato dall'art. 304 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101.

oggi, le stesse Sezioni Unite del novembre 2008 al paragrafo 2.13, in adesione ai dettami già delineati dalle "sentenze gemelle" del 2003 (n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003), consentono di interpretare l'art. 2059 del Codice civile in senso orientato volto non a classificare le tipologie di danno (che ora hanno solo fine meramente descrittivo della più ampia e omnicomprensiva categoria del nuovo danno non patrimoniale), ma come mezzo per "colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona". E quali sono le fonti sovranazionali cui dobbiamo guardare per colmare non una lacuna ma la lacuna per eccellenza presente nel nostro ordinamento *id est* la tutela del diritto alla vita? *In primis* la Carta di Nizza proclamata il 7 dicembre 2000⁽³⁴⁵⁾ e rivisitata con una seconda stesura il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, a cui il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ratificato dall'Italia con Legge 2 agosto 2008, n. 190, assegna lo stesso valore giuridico del trattato). Il nucleo essenziale della tutela dei diritti primari dell'uomo è dettata nelle prime tre norme della Carta e del Trattato e precisamente: art. 1 secondo cui "il diritto alla dignità umana è inviolabile"; l'art. 2 "il diritto alla vita e, infine, l'art. 3 "il diritto alla integrità fisica e psichica della persona". Che questo fosse il fine ultimo di tutela delle pronunce dell'Estate di San Martino, lo si evince anche dalla pronuncia n. 20191 emessa il 12 dicembre 2008, ad un mese ed un giorno dalle Sezioni Unite, che qualifica il danno morale come riconoscimento di un danno posto a tutela di un "diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana". Del resto proprio quest'ultima pronuncia e le successive n. 2352/2010 e n. 5770 del 10 marzo 2010, questa volta in Sezione Lavoro, fanno tutte riferimento al summenzionato art. 2 della Carta Costituzionale in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza. E in questa ottica volgono i principali legislatori dei paesi europei, che riconoscono espressamente la tutela del bene vita⁽³⁴⁶⁾, tra i quali la Francia che definisce il concetto di danno non patrimoniale come determinato da "compromis-

⁽³⁴⁵⁾ Pubblicato in G.U.C.E. 10 marzo 2001, n. C80; la data del trattato qui indicata è quella della firma, avvenuta a Nizza il 26 febbraio 2001. Il presente trattato è entrato in vigore il 1 febbraio 2003.

⁽³⁴⁶⁾ Art. 15, comma 1 Cost. spagnola: "Tutti hanno diritto alla vita e alla integrità fisica e morale, senza poter essere in alcun caso sottoposti a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti"; art. 24 Cost. portoghese: "La vita umana è inviolabile"; art. 10 Cost. svizzera: "Ognuno ha diritto alla vita"; art. 38 Cost. polacca: "La Repubblica polacca garantisce a chiunque la difesa giuridica della vita"; art. 17 Cost. slovena: "La vita umana è inviolabile"; art. 21 Cost. croata: "Ogni essere umano ha diritto alla vita" — così in *I diritti fondamentali nell'Unione Europea — La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona — Commentario del Codice civile e Codici Collegati*, in SCIALOJA-BRANCA, M.E. GENNUSA e L. VIOLINI, *Dignità umana e diritto alla vita*, Zanichelli, 2013, 500.

sione delle abitudini di vita sociale e delle gioie normali della vita quotidiana. E se la giurisprudenza novembrina vuole dirci che "è meglio per voi che percorriate i bassifondi" perché non solo non esiste un "diritto a vivere felici" (negando i principi di Melchiorre Gioia che, nel 1821 nell'opera "Dell'ingiuria dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i tribunali civili", poneva al centro del suo originalissimo sistema risarcitorio, la felicità, i desideri, i piaceri personali, il benessere e, più in generale, le alterazioni dell'animo) ma non esiste neanche un "diritto alla serenità" (tema sul quale torneremo quando affronteremo il tema della "paura di ammalarsi), ancora una volta le indicazioni che ci giungono dalla dottrina transalpina sono di segno opposto. Basti guardare a "L'Avant Project Catala"⁽³⁴⁷⁾, secondo cui l'art. 1379 del Code Civil, nell'elencare i pregiudizi economici non risarcibili quali le sofferenze interiori, il danno estetico⁽³⁴⁸⁾ e il danno esistenziale, "guida" l'interprete a prendere in esame l'aspetto dinamico del danno con particolare riferimento alla protezione dell'individuo anche in prospettiva alle legittime aspettative di vita: situazione di tutela che si addice perfettamente ai lavoratori vittime di luoghi di lavoro insalubri per la presenza di amianto. Le Sezioni Unite del novembre 2008, al paragrafo 4.9, statuiscono che "il Giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, e che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua

⁽³⁴⁷⁾ Progetto di riforma del diritto delle obbligazioni e della prescrizione — artt. 1101/1386 e 2234/2281 del Code civil — redatto da una commissione di civilisti francesi diretta da Pierre Catala — in *Rassegna Forense* — *Quaderni* 26, diretta da Guida Alpa, Giuffrè editore.

⁽³⁴⁸⁾ Peraltro tema oggetto di recente pubblicazione nel maggio 2012 da Giuffrè Editore, nella collana di Medicina Legale "Criminologia e deontologia Medica", autori ROCCHI P.- VERGARI B., *Il danno estetico: valutazione medico legale*, di cui ho redatto il capitolo "Il danno estetico nell'evoluzione giurisprudenziale: Giano bifronte".

nuova più ampia accezione". In verità il "vuoto di tutela", a nostro sommo avviso, è rimasto perché di lasso di tempo tra lesione e morte si continua a discutere. Forse la positiva novità è rappresentata dal riconoscimento della sofferenza psichica patita dal soggetto come di "massima intensità" e dal conseguente risarcimento della stessa sotto la voce del danno morale. Ecco che allora, dopo tanto immobilismo, finalmente la giurisprudenza di merito e di legittimità iniziano a prendere come riferimento certamente l'intensità della sofferenza patita dalla vittima prima del decesso e la consapevolezza della inevitabile fine indipendentemente dal lasso intertemporale tra lesione e morte, ma "anticipando", questa volta, il momento in cui il soggetto, indipendentemente o meno dalla lesione, percepisce e prende purtroppo contezza dell'approssimarsi della morte.

Casistica

a) La tragedia di Soverato e la tutela del danno da perdita della vita

Già la sentenza n. 1072 del 18 gennaio 2011, emessa dalla Suprema Corte, ha ripreso e ribadito con forza il principio della intensità della sofferenza, facendo propri i richiami della nota e citata sentenza 4783/2001, secondo cui in caso di danno da uccisione è risarcibile ai familiari *jure hereditatis* il danno psichico subito dalla vittima, dopo il decorso di un intervallo di tempo anche molto breve tra le lesioni e la morte, quando si è accertata una sofferenza di tale intensità da configurare nella percezione della vittima un danno catastrofico ma finalmente, con ordinanza del 23 febbraio 2012 emessa dalla II Sezione del Tribunale di Catanzaro, il Giudice Tallaro compie una meticolosa e puntuale analisi delle modalità con le quali hanno trovato la morte tredici persone ospiti, tra i quali molti disabili e anziani, del camping calabrese "Le Giare" nel dicembre 2000. La sentenza⁽³⁴⁹⁾ prende in esame proprio il profilo critico del lasso intercorrente tra lesione e morte. Occorre brevemente ripercorrere il fatto. Il 10 dicembre 2000, in località Soverato in Calabria, in conseguenza della esondazione del torrente Beltrame, trovano la morte tredici persone per asfissia, come detto in gran parte disabili e anziani, alloggiati presso il Camping "Le Giare". Tralasciamo l'ex-

⁽³⁴⁹⁾ Commentata dal dott. Giuseppe Buffone sul sito on-line www.dirittoegustizia.it nel marzo 2012.